



# 5.2.5

**NOTIFICATION  
MILAN POST - AUSTRIAN LLOYD  
1844**

**MISCELLANEOUS DOCUMENTS  
REGARDING POSTAL HISTORY FROM  
VARIOUS ARCHIVES**

Duchy of Milan  
and Kingdom  
of Lombardy Venetia

N.°  $\frac{33773}{3575}$



28. 9. 44

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

L' Eccelsa Presidenza dell' I. R. Camera Aulica generale con ossequiato Decreto in data 26 giugno p.° p.°, n.°  $\frac{4315}{F.P.}$  si è degnata di approvare l'abolizione dell'affrancatura obbligatoria riguardo ad alcune delle corrispondenze che vengono inoltrate con piroscafi del Lloyd Austriaco, come pure il ribasso del porto marittimo per l'inoltro delle lettere fra Trieste, Costantinopoli, Smirne ed i Dardanelli da 36 a 24 carantani.

In seguito a ciò ed in adempimento degli ordini abbassati dalla prelodata Eccelsa Presidenza dell' I. R. Camera Aulica generale con altro Dispaccio 10 corrente, n.°  $\frac{6999}{F.P.}$  si deduce a pubblica notizia quanto segue:

- 1.° L'obbligo di affrancazione dovrà cessare a riguardo delle corrispondenze fra tutti gli Stati della Monarchia Austriaca e le Isole Jonie, i Dardanelli, Smirne, Costantinopoli ed Alessandria col giorno 1.° ottobre p.° v., e le medesime dovranno perciò essere impostate senza pagamento di porto oppure essere affrancate per intero, ciò che dovrà aver luogo a riguardo dei campioni e delle stampe sotto fascia o che sono chiuse in modo da renderne visibile il contenuto, non meno che a riguardo delle spedizioni dirette ad Autorità o persone esenti da porto.
- 2.° L'inoltro delle corrispondenze da e per le Isole Jonie, Dardanelli ed Alessandria deve aver luogo esclusivamente coi battelli a vapore; quelle all'incontro da e per Costantinopoli a Smirne sono da spedirsi fra Trieste e le summentovate due città a mezzo degli indicati battelli solo nel caso che sull'indirizzo siavi l'annotazione « Coi piroscafi del Lloyd »; in difetto di questa si spedi-

da e per Smirne, quando vengono spedite per la via di Belgrado, è da pagarsi, oltre al diritto marittimo di cui al n.° 3.° lettera d, anche la competenza d'inoltro per la Turchia, che è di 12 carantani, ed il porto interno austriaco con 6 o 12 carantani a seconda che i luoghi d'impostazione e di destinazione nella Monarchia Austriaca distano dal confine presso Belgrado 20 o più leghe.

- 5.° Relativamente alle lettere di un peso maggiore di mezzo lotto il diritto di porto marittimo menzionato al n.° 3.° aumenta ogni mezzo lotto della metà dell'importo stabilito per la lettera semplice, come è indicato nella tariffa di porto del Lloyd pubblicata il 7 luglio 1837; le tasse interne austriache o la competenza di porto per l'inoltro fra Belgrado e Costantinopoli aumentano nella progressione portata dal Regolamento generale sulle competenze di porto.
- 6.° Per le stampe sotto fascia è da pagarsi per ogni lotto soltanto la

rità o persone esenti da porto.

- 2.° L'inoltro delle corrispondenze da e per le Isole Jonie, Dardanelli ed Alessandria deve aver luogo esclusivamente coi battelli a vapore; quelle all'incontro da e per Costantinopoli a Smirne sono da spedirsi fra Trieste e le summentovate due città a mezzo degli indicati battelli solo nel caso che sull'indirizzo siavi l'annotazione « Coi piroscafi del Lloyd »; in difetto di questa si spediscono col corso di terra per la via di Belgrado.
- 3.° I diritti di porto marittimo, avuto riguardo a questo modo d'inoltro, vengono fissati per la lettera semplice del peso di mezzo lotto come segue, cioè per l'inoltro
  - a) fra Trieste ed Alessandria come fin qui a 30 carantani;
  - b) fra Trieste, Costantinopoli, Smirne e i Dardanelli a 24 carant.;
  - c) fra Trieste e le Isole Jonie a 18 carantani;
  - d) fra Costantinopoli e Smirne a 12 carantani.
- 4.° Per le lettere che sono da spedirsi franche per la via di Trieste o che per la stessa via e collo stesso mezzo arrivano non affrancate è da pagarsi, oltre il diritto di porto marittimo nella misura indicata al n.° 3.°, anche la tassa interna di 6 o 12 carantani a norma che i luoghi d'impostazione e rispettivamente di destinazione nella Monarchia Austriaca distano da Trieste 20 leghe o più.  
Per le lettere da e per Costantinopoli che sono da spedirsi per la via di Belgrado rimangono ferme le competenze che attualmente sono da pagarsi in forza del Decreto dell'Eccelsa Presidenza dell'I. R. Camera Aulica generale 20 gennajo p.° p.°, n.° <sup>371</sup> P. P.; per quelle  
Milano, il 28 settembre 1844.

mezzo lotto della metà dell'importo stabilito per la lettera semplice, come è indicato nella tariffa di porto del Lloyd pubblicata il 7 luglio 1837; le tasse interne austriache o la competenza di porto per l'inoltro fra Belgrado e Costantinopoli, aumentano nella progressione portata dal Regolamento generale sulle competenze di porto.

- 6.° Per le stampe sotto fascia è da pagarsi per ogni lotto soltanto la sesta parte dei diritti di porto di cui al n.° 3.°; pei campioni di merci all'incontro la terza parte della stessa tariffa; rispetto a questi ultimi però la relativa tassa non dev'essere minore di quella di una lettera semplice; relativamente alle tasse interne austriache ed al porto per l'inoltro fra Belgrado e Costantinopoli sono applicabili le disposizioni riferibili a siffatte spedizioni, contenute nel Regolamento generale sulle competenze di porto.
- 7.° Le lettere dell'Austria per Ancona, il Regno di Grecia, l'Isola di Malta e per tutti i luoghi della Turchia e dell'Egitto (ad eccezione d'Alessandria, Smirne, Costantinopoli e dei Dardanelli) da spedirsi coi battelli a vapore soggiacciono per ora ad affrancatura obbligatoria, ed è a pagarsi il diritto marittimo per una lettera semplice per la Grecia e l'Isola di Malta con 18 carantani; pei luoghi della Turchia con 24 carantani, e per quelli dell'Egitto con 30 carantani, oltre la tassa di porto interno in ragione della distanza del luogo d'impostazione da Trieste.

Per le lettere da Ancona e dalla Grecia che arrivano affrancate fino a Trieste è da esigersi soltanto il porto interno austriaco.

IL CONTE DI SPAUR,  
GOVERNATORE.

IL CONTE MONTECUCCOLI, *Vicepresidente.*

NOGHERA, *Segretario di Governo.*